

Deliberazione 14 luglio 2010 – EEN 11/10

Conferma dei provvedimenti di rigetto delle richieste di verifica e certificazione relative a progetti di efficienza energetica aventi codici 0573698100107r018 rev2 e 0573698100108r023 presentate dalla società Enel.si S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 luglio 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante *”Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”* e il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante *”Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”* (di seguito: decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, o decreti ministeriali 20 luglio 2004);
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante *“Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004”* (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante *“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”* e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 27 dicembre 2002, n. 234/02, così come modificata e integrata dalla deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04 (di seguito: deliberazione n. 234/02);
- il documento per la consultazione 4 aprile 2002, recante *“Proposte per l’attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali”* - Appendice A;

- la deliberazione dell’Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida) e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera y), 4, commi 1 e 2 e 14, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04 (di seguito: deliberazione n. 111/04);
- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04);
- la deliberazione dell’Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06;
- le comunicazioni del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del servizio (di seguito: DCQS) alla società Enel.si in data 16 ottobre 2009 (prot. Autorità n. 60372 e 60373 in pari data);
- la nota 30 novembre 2009 presentata da Enel.si al Direttore DCQS (prot. Autorità n. 071523 del 1 dicembre 2009; di seguito: nota per il riesame);
- la nota 29 dicembre 2009 inviata dal Direttore DCQS a Enel.si (prot. Autorità n. 075839 del 29 dicembre 2009);
- l’ordinanza interlocutoria n. 80/2010 del 15 aprile 2010, resa dal TAR Lombardia, Milano, sez. III.

Considerato che:

- i decreti ministeriali 20 luglio 2004 e il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 individuano obiettivi quantitativi nazionali annuali di risparmio di energia primaria per gli anni dal 2005 al 2012, in base a quanto stabilito rispettivamente dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e dall’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- gli obiettivi quantitativi nazionali annuali di risparmio di energia primaria di cui al precedente alinea sono ripartiti dall’Autorità tra le imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale obbligate ai sensi dei decreti ministeriali di cui al medesimo alinea (di seguito: distributori obbligati), in base ai criteri definiti dagli stessi decreti;
- i progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti alinea devono essere conformi, in particolare, a quanto previsto dall’articolo 5 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, e possono essere eseguiti mediante azioni dirette dei distributori obbligati, o tramite i soggetti individuati dall’articolo 8, comma 1 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 come integrati dall’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, tra i quali sono comprese le società terze operanti nel settore dei servizi energetici;
- pertanto le società terze operanti nel settore dei servizi energetici, quali la società Enel.si S.r.l. (di seguito: Enel.si o società), pur non essendo soggette ad alcun obbligo di risparmio energetico, possono, ai sensi dell’articolo 10 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, realizzare progetti di risparmio energetico ed ottenere titoli di efficienza energetica attestanti i risparmi di energia primaria effettivamente conseguiti (di seguito anche: TEE o certificati bianchi) al fine di venderli ai distributori obbligati;
- la deliberazione n. 219/04 riconosce, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, successivamente sostituito dall’articolo 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, un contributo tariffario per i costi sostenuti dai

distributori obbligati al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico agli stessi assegnati; tale contributo viene erogato dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico su specifica richiesta dell'Autorità ed è finanziato con il prelievo sulle tariffe elettriche e del gas naturale pagate da tutti i consumatori;

- il contributo tariffario di cui al precedente alinea concorre a determinare il valore economico dei titoli di efficienza energetica emessi a certificazione dei risparmi energetici conseguiti anche dalle società come Enel.si e da queste successivamente venduti ai distributori obbligati;
- in base all'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale elettrico ed all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale gas, ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui agli stessi decreti sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalità stabilite nelle "Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica", che sono state approvate dall'Autorità con la deliberazione n. 103/03;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera v), attuale lettera y), delle Linee guida, il soggetto titolare del progetto "*risponde della corretta preparazione, esecuzione e valutazione dello stesso, inclusa la veridicità e la completezza delle informazioni*" rese al soggetto responsabile delle attività di verifica e certificazione dei risparmi ai sensi degli articoli 13 e 14 delle medesime Linee guida;
- l'articolo 12, comma 1, delle Linee guida stabilisce che il soggetto titolare del progetto di risparmio energetico deve presentare al soggetto responsabile dell'attività di verifica e certificazione una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dal progetto, "*unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti*" secondo quanto previsto al successivo articolo 13 delle medesime Linee guida;
- nella richiesta di verifica e certificazione di cui al precedente alinea (di seguito anche: RVC) i soggetti titolari di progetto autocertificano che i progetti rendicontati sono stati realizzati in conformità al dettato delle Linee guida;
- ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, delle Linee guida, nel caso di tipologie di intervento per le quali sono disponibili metodi di valutazione standardizzati, il risparmio specifico lordo annuo dell'intervento è quantificato mediante la determinazione, in apposita scheda tecnica di valutazione standardizzata riferita a quella tipologia di intervento, dei risparmi relativi a ciascuna unità fisica di riferimento (di seguito anche: UFR), senza procedere a misurazioni dirette dei consumi energetici;
- con la deliberazione n. 234/02 l'Autorità ha approvato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, delle Linee guida, la scheda tecnica standardizzata n. 1 relativa ad interventi di sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato nel settore domestico e che con deliberazione n. 111/04 l'Autorità ha integrato tale scheda tecnica in modo da facilitarne l'utilizzo da parte dei soggetti interessati, senza con questo modificarne il contenuto tecnico;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 1, delle Linee guida, il soggetto responsabile delle attività di verifica e certificazione effettua, anche a campione, i controlli di cui al precedente alinea, necessari ad accertare che i progetti siano stati realizzati in modo conforme alla normativa e alla regolazione di riferimento e a quanto dichiarato e

documentato dal soggetto titolare del progetto in sede di richiesta di verifica e certificazione;

- ai sensi dell'articolo 14, comma 2, delle Linee guida, per consentire i controlli di cui al precedente alinea, il soggetto titolare del progetto è tenuto a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dei singoli interventi che compongono il progetto rendicontato, la documentazione atta ad attestare quanto dichiarato in sede di richiesta di verifica e certificazione ai sensi dell'articolo 13 delle medesime Linee guida.

Considerato inoltre che:

- con note in data 16 ottobre 2009 (prot. Autorità n. 60372 e n. 60373, di seguito anche "comunicazioni di rigetto"), il Direttore di DCQS, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata da Enel.si, ha respinto le richieste di verifica e certificazione aventi codice rispettivamente R018_rev2 e RVC R023, relative a due progetti di distribuzione a utenti domestici di un numero complessivo di lampade fluorescenti compatte (di seguito: LFC) pari a 6.111.146 unità (precisamente un kit di tre LFC per ciascun utente);
- le due RVC sono state respinte in quanto la documentazione depositata dalla società non era idonea a provare che la distribuzione delle LFC rendicontate nelle medesime RVC fosse avvenuta garantendo il rispetto del settore d'uso domestico previsto dalla regolazione di riferimento;
- in data 30 novembre 2009 Enel.si, ha presentato una nota finalizzata a sollecitare il riesame di entrambi i provvedimenti di diniego (prot. n. 071523 del 1° dicembre 2009; di seguito: nota per il riesame);
- in data 18 dicembre 2009 la società ha depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (di seguito: TAR) ricorso avverso i citati provvedimenti di rigetto;
- in data 29 dicembre 2009 (prot. 075839 in pari data), il Direttore di DCQS ha inviato a Enel.si una comunicazione nella quale ha preso atto della nota per il riesame presentata dalla società e ha informato quest'ultima che l'Autorità avrebbe proceduto all'esame delle "*informazioni integrative e aggiuntive relative alle modalità di realizzazione dei progetti*";
- con ordinanza interlocutoria n. 80/2010 del 15 aprile 2010, il TAR Lombardia, Milano, sez. III ha ritenuto che "*ai fini di decidere sul ricorso presentato da Enel.Si, sia opportuno conoscere la determinazione assunta dall'Autorità sull'istanza di riesame dei provvedimenti negativi impugnati*" presentata dalla stessa società ed ha pertanto "*ordinato*" all'Autorità di produrre, nel termine di 90 giorni dal deposito dell'ordinanza (avvenuto in data 19 aprile 2010), la documentazione di cui in premessa.

Considerato in particolare che:

- nella nota per il riesame Enel.si sostiene che:
 - a) nell'ambito dell'istruttoria dei due procedimenti conclusasi con il rigetto delle due RVC la società stessa ha fornito "*a titolo meramente esemplificativo*" agli uffici dell'Autorità "*una tipologia di scheda-cliente riferita alla sola distribuzione di LFC e priva del riferimento al settore d'intervento domestico*",

ma che *“in realtà le schede-cliente effettivamente sottoscritte dagli utenti sono state redatte secondo il c.d. modello integrato (utilizzato qualora il cliente finale ritiri sia le lampade LFC sia il kit di risparmi idrico) e riportano espressamente il riferimento alla natura residenziale della clientela”*; e considerato che il *“modello integrato”* di scheda-cliente è allegato per la prima volta alla predetta nota per il riesame;

- b) le schede-cliente sottoscritte dagli utenti e raccolte dai collaboratori *“corrispondono, dunque, nella quasi totalità dei casi al modello integrato, nel quale è espressamente riportato il riferimento all’utilizzo residenziale dei kit consegnati”*; in particolare la società afferma che rispetto alla totalità delle schede-cliente raccolte tramite i propri collaboratori, e pari a 1.650.011, *“appena il 12,37%”* non corrisponderebbe al c.d. *“modello integrato”*;
- c) quanto sopra troverebbe conferma nella dichiarazione datata 24 novembre 2009 e allegata alla nota per il riesame, con la quale una società che non ha partecipato alla realizzazione dei progetti - Reset S.r.l. - afferma di aver verificato a campione le schede-cliente utilizzate da Enel.si e che in base alle verifiche effettuate esse *“corrispondono nella quasi totalità dei casi al c.d. modello integrato e sono, pertanto, corredate dal riferimento alla natura residenziale della clientela”*;
- d) *“la circostanza che le schede-cliente riportino i dati anagrafici completi dei clienti finali che le hanno sottoscritte, dovrebbe consentire all’Autorità - alla quale è stato reso disponibile l’elenco dei dati anagrafici raccolti tramite le schede-cliente nella misura dell’81% del totale dei kit distribuiti - di risalire agevolmente alla natura residenziale della clientela che ha ritirato il kit di LFC”*;
- e) nell’ambito del separato ma *“contestuale”* progetto di distribuzione di kit di risparmio idrico, sopra citato, la società *“ha raccolto e fornito all’Autorità un elenco di dati anagrafici dei clienti finali destinatari dell’iniziativa”* che sarebbe *“basato sulle medesime schede-cliente sottoscritte per il ritiro di lampade LFC”*, e *“che la natura residenziale dei clienti finali presenti all’interno di tale elenco è già stata accertata dall’Autorità”*, che ha approvato tale progetto;
- f) *“i collaboratori [al progetto] hanno dichiarato di aver letto e preso conoscenza di ogni sua parte della scheda progetto (scheda tecnica n. 1) e delle Linee guida, impegnandosi a uniformarsi alle prescrizioni indicate, ivi compreso l’obbligo di distribuzione delle lampade LFC unicamente a clienti appartenenti al settore domestico”*;
- g) *“l’effettiva distribuzione ai clienti appartenenti al settore domestico delle lampade LFC”* troverebbe conferma nella circostanza che, al momento della consegna delle LFC, *“sono stati distribuiti prospetti informativi nei quali è contenuta la frase ‘Si raccomanda di installare le LFC nei luoghi più frequentati (es.: cucina) e di pulirle spesso perché la polvere ne riduce l’efficienza di un terzo”*;
- h) l’Autorità ha approvato altri progetti di Enel.si realizzati con modalità analoghe e *“senza che la società abbia fornito alcun modello di scheda, considerato che la normativa di riferimento allora non prevedeva tale adempimento”*.

Considerato infine che:

- anche in relazione a progetti sottoposti a valutazione standardizzata, come quelli per i quali Enel.si ha presentato due distinte RVC, il titolare ha, da un lato, l'onere di eseguire il progetto adottando tutte le misure che ne garantiscano la conformità con la normativa di riferimento e che, secondo l'ordinaria diligenza, ne assicurino l'efficacia in termini di risultato; dall'altro lato l'onere di documentare tale attività di realizzazione del progetto, in modo da fornire all'Autorità una documentazione idonea a provare il rispetto della regolazione di settore e l'adeguatezza dei mezzi messi in opera per raggiungere l'obiettivo (ossia, nel caso di specie, l'utilizzo delle LFC da parte di utenze domestiche);
- nella fattispecie in esame, pur essendo verificabile che Enel.si abbia effettivamente distribuito le LFC rendicontate nell'ambito della RVC023 e della RVC18_rev2 per le quali sono disponibili schede-cliente firmate per ricevuta, le informazioni contenute nella nota e la nuova documentazione ad essa allegata non hanno consentito all'Autorità di verificare il rispetto del settore di intervento domestico, rispetto che costituisce una delle condizioni essenziali per l'applicazione della scheda tecnica n. 1, utilizzata dalla società per quantificare i risparmi energetici conseguiti dai due progetti; in particolare:
 - a) con la nota per il riesame la società non ha prodotto alcun elemento aggiuntivo che renda verificabile che gli accordi che la stessa ha stipulato con ciascuno dei collaboratori ai due progetti, prevedessero modalità realizzative degli stessi finalizzate a garantire la distribuzione delle LFC esclusivamente per uso domestico;
 - b) il modello di scheda-cliente "*integrato*" allegato per la prima volta alla nota per il riesame riporta esplicitamente la dizione "*ad uso residenziale*" solo con riferimento ai kit idrici - che non costituiscono oggetto delle due RVC rigettate - e non anche con riferimento alle LFC, che costituiscono invece il solo oggetto delle due RVC rigettate;
 - c) la circostanza, affermata dalla società nella nota per il riesame, secondo cui le LFC, sebbene siano state distribuite, nella maggior parte dei casi, contestualmente ai kit idrici, sarebbero state rendicontate separatamente dalla società rispetto agli stessi kit idrici, oltre ad apparire anomala rispetto alla prassi seguita in progetti analoghi presentati da altri operatori, costituisce un elemento del tutto nuovo rispetto a quelli allegati negli originari procedimenti di verifica e certificazione, è in contrasto con le dichiarazioni rese e con la documentazione precedentemente depositata dalla società e non è comunque suffragata da alcuna documentazione;
 - d) la dichiarazione della società RESET S.r.l., allegata alla nota per il riesame, è priva di valore probatorio poiché è stata resa da un soggetto estraneo ai progetti e comunque successivamente alla loro realizzazione nonché alla adozione dei relativi provvedimenti di rigetto; essa inoltre fa genericamente riferimento ad "*una verifica a campione sulle schede-cliente raccolte da Enel.si*"; in particolare, secondo quanto risulta dalla dichiarazione della società, il campione analizzato appare irrisorio, in quanto riguarderebbe solo 6.790 del totale di 1.650.011 schede raccolte da Enel.si (pari, dunque, allo 0,41%), totale di schede che, per ammissione della stessa Enel.si, è a sua volta inferiore rispetto al numero di clienti che avrebbero ritirato le LFC rendicontate dalla società nelle

- due RVC (precisamente le schede raccolte riguarderebbero solo l'81% dei destinatari di RVC); ne consegue che, ferma restando la mancanza di valore probatorio della citata dichiarazione, il campione di schede-cliente analizzato dalla società Reset S.r.l. coprirebbe solo lo 0,33% dei clienti che hanno ritirato ciascuno un kit di 3 LFC; a ciò va aggiunto che, anche su questo campione irrisorio, la società Reset S.r.l. ha ammesso che l'11,89% delle schede-cliente 'controllate' non corrispondeva al modello integrato;
- e) il fatto che le schede-cliente riportino i dati anagrafici completi dei clienti finali che le hanno sottoscritte non è dirimente, in quanto per stessa ammissione della società, a tutti i soggetti che ricevevano le LFC - a prescindere dalla verifica della loro appartenenza al settore domestico e comunque senza una esplicita indicazione dell'obbligo di utilizzo delle LFC in ambito domestico - è stato chiesto di compilare tali schede per ricevuta "*con i propri dati personali*" e che tale raccolta è peraltro avvenuta "*a scopo statistico e a campione*"; peraltro, in tale contesto, la sola messa a disposizione dell'anagrafica dei destinatari delle LFC non costituisce elemento oggettivo per ritenere che il progetto sia stato concretamente attuato secondo le modalità prestabilite;
- f) anche a prescindere dalle considerazioni sopra richiamate, non appaiono sussistere ragioni di interesse pubblico concreto e attuale tali da legittimare la rimozione dei contestati provvedimenti di rigetto.

Ritenuto che:

- il meccanismo dei titoli di efficienza energetica, introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, successivamente integrato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08, e disciplinato dalla regolazione attuativa emanata dall'Autorità, è orientato a promuovere il conseguimento di risparmi energetici reali e verificabili e dei connessi benefici collettivi di natura economica, ambientale e di sistema;
- la certificazione del risparmio energetico presuppone l'effettiva realizzazione del progetto conformemente a quanto disposto dalla normativa e dalla regolazione di riferimento, sicché in mancanza di concreti elementi dimostrativi in tale senso, la certificazione non può essere rilasciata;
- a tal fine l'articolo 1, comma 1, lettera v), delle Linee guida dispone che il soggetto titolare del progetto "*... risponde della corretta preparazione, esecuzione e valutazione del progetto ... inclusa la veridicità e completezza delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14*";
- inoltre l'articolo 14, comma 1, delle Linee guida dispone che l'Autorità "*effettua, anche a campione, i controlli previsti dall'articolo 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, necessari ad accertare che i progetti oggetto di certificazione ed emissione dei TEE siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni dei medesimi decreti e alle Linee guida e secondo quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 13*";
- in aggiunta, l'articolo 14, comma 2, delle Linee guida dispone che "*... i soggetti titolari di progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione cartacea atta ad attestare quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella*

documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, ai sensi del precedente articolo 13”;

- in base alle Linee guida, anche in relazione a progetti sottoposti a valutazione standardizzata, come quelli per i quali Enel.si ha presentato due distinte RVC, il titolare ha, da un lato, l'onere di eseguire il progetto adottando tutte le misure che ne garantiscano la conformità con la normativa di riferimento e che, secondo l'ordinaria diligenza, ne assicurino l'efficacia in termini di risultato; dall'altro l'onere di documentare tale attività di realizzazione del progetto, in modo da fornire all'Autorità una documentazione idonea a provare il rispetto della regolazione di settore e l'adeguatezza dei mezzi messi in opera per raggiungere l'obiettivo di risparmio energetico;
- le Linee guida imponevano dunque ad Enel.si di pre-constituire e conservare la documentazione idonea a rendere successivamente verificabile dall'Autorità che la preparazione ed esecuzione dei progetti da essa rendicontati con la RVC018_rev2 e la RVC023 fosse effettivamente avvenuta in modo conforme alla normativa di riferimento e, dunque, a quanto dichiarato dalla società in sede di richiesta di verifica e certificazione;
- nelle RVC018_rev2 e RVC023 Enel.si ha dichiarato espressamente che gli interventi oggetto delle due istanze sono stati realizzati nel rispetto delle Linee guida e che le dichiarazioni rese da Enel.si nelle richieste di verifica e di certificazione hanno, come espressamente riconosciuto nelle dichiarazioni medesime, il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- la distribuzione di LFC per uso esclusivamente domestico costituisce una delle condizioni essenziali per l'applicazione della scheda tecnica n. 1 di cui alla deliberazione n. 234/02, utilizzata da Enel.si per la quantificazione dei risparmi energetici conseguiti attraverso i due progetti rendicontati con la RVC018_rev2 RVC e RVC023;
- nella fattispecie - pur essendo probabilisticamente verosimile che una parte di LFC sia stata distribuita nel settore domestico - le informazioni e la documentazione prodotta dalla società in allegato alla nota per il riesame non consentono di verificare in concreto l'effettivo rispetto del settore di intervento domestico previsto come condizione per l'applicazione della scheda tecnica n. 1, in quanto le modalità impiegate sono compatibili anche con la distribuzione delle LFC ad una platea mista, domestica, professionale e imprenditoriale;
- pur dandosi atto che l'attività posta in essere dalla società ha in qualche misura contribuito alla realizzazione di risparmi energetici anche nel settore domestico, la mancanza della documentazione idonea a verificare in concreto se e in quale misura l'intervento sia stato effettuato nel settore domestico rende impossibile la quantificazione dei risparmi energetici effettivamente conseguiti dai due progetti, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, delle Linee guida e dalla scheda tecnica n. 1

DELIBERA

1. di confermare le comunicazioni di rigetto del 16 ottobre 2009 (prot. Autorità n. 60372 e n. 60373 in pari data) alla luce delle nuove dichiarazioni e documentazioni allegate alla nota per il riesame del 30 novembre 2009 presentata da Enel.si (prot. Autorità n. 071523);
2. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento a Enel.si S.r.l., via della Bufalotta 255, 00139 Roma;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni.

14 luglio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis